

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 2

Quesiti da n. 5 a n. 24

Gara [2/L/2019 – AOU19.1901L] – ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL “DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE” - EDIFICIO 19 TORRE BIOLOGICA - COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI (PIANI 1°, 2°, 4°, 7° ED 8°)” CIG. 7965085413.

Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Quesito n. 5)

La scrivente impresa è in possesso delle seguenti categorie: OG1 V; OG2 IV; OG3 III; OG6 II; OG10 I; OG11 II. Si chiede se è possibile con le proprie categorie le lavorazioni relative alle categorie OS30, OS28, OS3.

Risposta al Quesito n° 5)

In riferimento alle categorie e alle classifiche indicate, la scrivente impresa non risulta adeguatamente qualificata per poter partecipare da sola alla gara. La categoria posseduta OG 11 classifica II non è sufficiente a coprire l'importo delle lavorazioni relative alle categorie OS30, OS28, OS3.

Quesito n. 6)

Con riferimento alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, con la presente si chiede cortese conferma che sia possibile partecipare alla procedura essendo in possesso di attestazione SOA per la categoria OG01 classifica III e per la categoria OG11 classifica IV, ricorrendo – per la categoria OG01 – all'incremento di un quinto dell'importo limite della classifica posseduta, sancito dall'art. 61 del d.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii..

Risposta al Quesito n° 6)

Si, è possibile.

Quesito n. 7)

Intenzionati a partecipare alla presente procedura in costituendo RTI di tipo verticale così composto: Impresa 1 con la propria iscrizione SOA in OG1 in IV classifica e Impresa 2 con la propria iscrizione in OG11 in IV classifica (per un importo dato dalla somma delle categorie indicate nel disciplinare di gara ed esattamente OS30, OS28, OS3) per un totale della OG11 pari a € 1.839.053,29. Quindi essendo la categoria OG11 Somma degli importi delle categorie OS30, OS28, OS3 maggioritaria rispetta alla categoria prevalente OG1 (€ 1.185.512,76) chi delle due imprese deve rivestire la figura dell'Impresa Capogruppo mandataria ?



Risposta al Quesito n° 7)

Per i raggruppamenti temporanei verticali, l'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 specifica che: “[...] i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.

Inoltre, l'art. 48, comma 6, del D.lgs. 50/2016, stabilisce che: “Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo[...].”

Di conseguenza, l'impresa mandataria è l'impresa 1.

Quesito n. 8)

dovendo lo scrivente consorzio partecipare alla predetta procedura, può indicare altra consorziata e non necessariamente quella indicata in fase di registrazione al sistema?

Risposta al Quesito n° 8)

La consorziata indicata deve corrispondere a quella registrata. Per la risoluzione di problemi di carattere tecnico relativi alla fase di registrazione al Sistema acquistinretepa, si prega di contattare il supporto tecnico del gestore del sistema indicato sul sito www.acquistinretepa.it.

Quesito n. 9)

Premesso che secondo l'art. 105, comma 6, del D.Lvo 50/2016, la indicazione della terna di subappaltatori è richiesta solo in due specifiche ipotesi e cioè nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) Premesso, altresì, che le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3 ed OS28 non sembrano rientrare in alcuna delle anzidette ipotesi, si chiede di sapere se sia possibile esprimere la volontà di subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3 ed OS28 senza indicare il nominativo del subappaltatore, anche alla luce dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la decisione n. 9 del 2 novembre 2015 ha chiarito non vi è alcun obbligo di indicare in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori, neanche nell'ipotesi del così detto "subappalto necessario" e alla luce del fatto che l'applicazione del comma 6 dell'art. 105, del D.Lvo 50/2016 è stata sospesa fino al 31/12/2020 ad opera dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019.

Risposta al Quesito n° 9)

Si chiarisce che non è obbligatorio indicare una terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma sesto, del d.lgs. 50/2016.

Nella diversa ipotesi in cui l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto del subappalto c.d. qualificante, è necessario indicare il nominativo del subappaltatore, come specificato nella risposta al quesito n° 1 contenuta nell'avviso di chiarimenti n. 1. Si specifica che lo scopo di indicare il nominativo del subappaltatore in fase di offerta è quello di soddisfare l'esigenza di consentire i dovuti controlli circa il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti economico -finanziari e tecnici **richiesti per concorrere, in special**

modo qualora il subappalto si configuri quale strumento necessario per la qualificazione del concorrente, per meglio garantire la par condicio tra i partecipanti alla gara.

Peraltro, sotto il profilo giurisprudenziale occorre segnalare che non mancano sentenze, anche successive alla Adunanza Plenaria n. 9/2015, volte a riconoscere la necessità dell'indicazione del nominativo del subappaltatore in caso di subappalto necessario (si veda Consiglio di Stato sentenza n. 879/2016, Consiglio di Stato sentenza n. 4798/2016, Tar Genova sentenza n. 112/2018, Tar Roma (Lazio) sentenza n. 9260/2017).

Pertanto in caso di subappalto qualificante, il concorrente, oltre alla dichiarazione di voler subappaltare e alla specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto, dovrà produrre il DGUE dell'impresa subappaltatrice e dovrà acquisire anche il relativo PASSOE.

A tal proposito si riporta quanto indicato nelle faq avcpass dell' Anac (al link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>): "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI."

Quesito n. 10)

Premesso che, - ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010 -, la qualificazione SOA deve essere commisurata all'importo dei lavori a base d'asta e che, quindi, non sembra possibile chiedere una qualificazione SOA che tenga conto anche di eventuali aumenti di importo derivanti dall'applicazione della clausola di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a), del D.lgs. 50/2016, la quale è finalizzata unicamente ad evitare che si renda necessario far ricorso ad una nuova procedura di affidamento qualora venga esercitata la possibilità (futura ed eventuale) di introdurre modifiche e varianti ai contratti di appalto. Si chiede di sapere se sia possibile soddisfare la qualificazione nella categoria OS30 dell'importo di euro 836.657,39 subappaltando una quota del 30% pari ad euro 250.997,21 ad impresa qualificata e facendo fronte all'importo residuo di euro 585.660,18 con la propria qualifica nella categoria OS30 in classifica seconda che, con l'incremento di un quinto, arriva a coprire fino all'importo di euro 619.200,00 superando l'importo necessario di euro 585.660,18.

Risposta al Quesito n° 10)

Si chiarisce quanto segue:

la qualificazione SOA richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara deve tener conto dell'importo complessivo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e non del solo importo posto a base d'asta.

Contribuiscono a determinare l'importo complessivo dell'appalto anche le modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, se disciplinate nei documenti iniziali di gara, come nel caso di specie (si veda art. 3 del Capitolato speciale di Appalto).

Tanto premesso, la classifica II della categoria OS 30, seppur incrementata ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, non è sufficiente a coprire l'importo previsto dall'elaborato "Norme di Gara" nella suddetta categoria, pur ricorrendo al subappalto nel limite del 30%.

Quesito n. 11)

*La scrivente società, in possesso della categ. OG1 CLASS. IV; OG11 CLASS. II, richiede se è possibile partecipare singolarmente alla gara in oggetto eseguendo subappalto della OS30 per un importo restante di € 217.457,39 ricavato dalla seguente operazione: (OG11 class.II 516.000*1.20=619.200-836.657,39=217.457,39 imp. < di quello del 30% max. subappaltabile), e subappaltare al 100% le lavorazioni relative alla categ. OS28 ed OS3 tenendo conto che l'importo complessivo rientra nella Categ. OG1 class. IV in possesso della scrivente*

Risposta al Quesito n° 11)

Si chiarisce che la categoria OG11, classifica II, non è sufficiente a coprire l'importo totale (comprensivo delle modifiche ex art. 106, comma 1 lett. a) richiesto per la categoria OS30, classifica III, seppur incrementata ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e pur ricorrendo al subappalto nel limite del 30%.

Quesito n. 12)

La scrivente chiede se le categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere "assorbite", tutte, dalla categoria OG11 di adeguato importo. Si chiede inoltre se volendo subappaltare, nei limiti di legge, fasi lavorative appartenenti alle sopracitate categorie bisogna indicare i nominativi e la terna dei subappaltatori

Risposta al Quesito n° 12)

È consentito l'assorbimento nella categoria OG11 delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 secondo cui: *"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta."*

Non è obbligatorio indicare una terna di subappaltatori.

Solo per le ipotesi di subappalto c.d. qualificante, ai fini dell'indicazione del nominativo del subappaltatore, si veda la risposta al quesito n. 9.

Quesito n. 13)

siamo in possesso delle categorie OG1 V e OG11 IIIbis, possiamo partecipare alla gara come impresa singola, con incremento di 1/5 per ISO 9001?

Risposta al Quesito n° 13)

In riferimento alle categorie e alle classifiche indicate, è possibile partecipare come impresa singola utilizzando l'equipollenza tra la categoria OG11 e le categorie OS30, OS3 e OS 28. Tuttavia la classifica III bis, seppur incrementata ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, non è sufficiente a coprire l'importo delle tre categorie scorporabili, pertanto l'operatore economico dovrà ricorrere al subappalto c.d. qualificante per la restante parte o, in alternativa, agli altri istituti previsti dall'elaborato "Norme di Gara".

Quesito n. 14)

Avendo la scrivente una OG1 VIII e una OG11 IV, può partecipare alla gara come impresa singola?

Risposta al Quesito n° 14)

Si, è possibile partecipare come impresa singola.

Quesito n. 15)

volendo partecipare alla gara essendo in possesso di attestato soa con categoria og1 classifica iv-bis (con incremento del 20% arriviamo ad euro 4.200.000,00) ed og11 classifica i (con incremento del 20% arriviamo ad euro 309.600,00) chiediamo: se e' possibile partecipare coprendo con la

nostra og11-i la categoria os3-i richiesta, facendo una r.t.i con impresa in possesso di attestato soa con la sola categoria os30 classifica iii dichiarando di subappaltare la cat. os28 per intero importo (100%) visto che e' subappaltabile per intero? se e' possibile si deve indicare anche la ditta subappaltatrice?

Risposta al Quesito n° 15)

È possibile partecipare nella configurazione del raggruppamento di imprese indicata, ammettendo la possibilità di subappaltare per intero le lavorazioni rientranti nella categoria OS28. In merito all'indicazione del nominativo del subappaltatore e alla documentazione da presentare nell'ipotesi di ricorso all'istituto del subappalto necessario, si rimanda alla risposta al quesito n. 9.

Quesito n. 16)

La scrivente essendo in possesso delle seguenti categorie: OG1 V - OG11 II - OS28 III - OS30 II può partecipare come impresa singola?

Risposta al Quesito n° 16)

Si, è possibile partecipare come impresa singola.

Quesito n. 17)

con la presente si chiede alla S.V., se è possibile partecipare alla gara con la categoria OG1 III coprendo la OS30 e la OS3, e con la categoria OS28 III bis .

Risposta al Quesito n° 17)

Si chiarisce che non è possibile la partecipazione alla gara come impresa singola in quanto la classifica III della categoria prevalente OG1 non consente di coprire anche l'importo delle categorie scorporabili OS30 e OS3, categorie per le quali è prevista altresì la qualificazione obbligatoria.

Quesito n. 18)

La scrivente chiede se è possibile (per le imprese mandatarie) usufruire del beneficio del quinto, dovendo partecipare in ati così composta: Impresa A - cat. OG1 class. IIIbis Impresa B - cat. OG11 class. III Impresa C - cat. OG11 - class. I Impresa D - cat. OG11 - class. I

Risposta al Quesito n° 18)

Premesso che non vengono forniti elementi utili per poter formulare un chiarimento esaustivo e puntuale sulla richiesta, in particolare perché da un lato non viene indicata la tipologia di raggruppamento di imprese che si intende costituire e dall'altro nemmeno vengono esplicitate le categorie oggetto dell'appalto che si intendono coprire con la categoria generale OG11, si ricorda che, ai fini dell'incremento di un quinto della classifica, l'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 dispone che: "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2."

Per completezza, in merito all'interpretazione della suddetta norma, si riporta quanto indicato dall'Anac, con il parere n° 120/2015, in cui si stabilisce che: "*qualora ogni impresa facente parte*



del raggruppamento o consorzio intenda usufruire del beneficio dell'incremento del quinto in aumento per la qualificazione nella propria categoria, la stessa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno il 20% dell'importo dei lavori a base di gara"; e si stabilisce altresì che "nel caso di ATI orizzontale, il beneficio dell'incremento del quinto della classifica è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto."

Quesito n. 19)

essendo la scrivente società in possesso della categoria OG11 V , che ricopre dunque l'importo delle categorie di opere specializzate, può partecipare alla gara pur non avendo nello specifico le categorie OS30, OS28 E OS3 ?

Risposta al Quesito n° 19)

Fermo restando il possesso altresì della categoria prevalente per la classifica prevista dall'elaborato "Norme di Gara", la partecipazione alla gara è ammessa in virtù dell'equipollenza tra la categoria OG11 e le categorie OS30, OS3 e OS 28.

Quesito n. 20)

In riscontro alla V/S risposta al quesito n.1 con cui affermate che in caso di subappalto necessario occorre indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore, si fa notare a Codesto Spett.le Ente sia l' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 novembre 2015, n. 9, e di recente il Tar Lazio, Sez. I-bis con la sentenza 7 gennaio 2019 n. 146, hanno ribadito che non sia necessaria, in sede di offerta, l' indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto si chiede di meglio specificare tale punto

Risposta al Quesito n° 20)

Si rimanda alla risposta al quesito n° 9.

Quesito n. 21)

La scrivente è in possesso della categoria OG1 classifica V. Vorrebbe partecipare alla procedura associando una mandante in possesso della categoria OG11 classifica IV. Può partecipare in qualità di mandataria tenendo conto che la somma delle tre categorie specialistiche supera l'importo della categoria prevalente? Inoltre, vale il principio di assorbimento dell'OG11 per le tre categorie specialistiche OS3-OS28-OS30?

Risposta al Quesito n° 21)

In relazione al primo quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 7.

In relazione al secondo quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 12.

Quesito n. 22)

Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, in caso di assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso (Modello S), il Seggio accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti che vi erano obbligati; qualora l'accertamento abbia esito negativo, sarà disposta l'esclusione del concorrente. Se il sopralluogo non è assistito e non viene rilasciato attestato, il Seggio di gara come farà ad



accertare che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti che vi erano obbligati?Va bene compilare solo il modello s?

Risposta al Quesito n° 22)

Premesso che il sopralluogo è obbligatorio, si chiarisce che il Seggio di Gara verificherà la presenza del modello S tra la documentazione amministrativa presentata dal concorrente e, in caso di assenza, si procederà al soccorso istruttorio.

Quesito n. 23)

Codesta società possiede OG1/III può partecipare dando in subappalto al 100% le categorie OS28 e OS3? Inoltre per il sopralluogo è obbligatorio effettuarlo oppure va bene solo la dichiarazione riportata nel modello S.

Risposta al Quesito n° 23)

Si chiarisce che è possibile partecipare con la categoria OG1, classifica III, avvalendosi dell'incremento di un quinto della classifica ed è possibile subappaltare le categorie OS28 e OS3 a soggetti qualificati; tuttavia, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la classifica III della categoria prevalente non consente all'operatore economico di poter coprire l'importo totale dei lavori. Inoltre nel quesito non si fa alcun riferimento alla categoria OS30 che costituisce una categoria a qualificazione obbligatoria e può essere subappaltata nel limite del 30%. Dai soli elementi indicati, si esclude che l'operatore economico possa partecipare singolarmente in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti per concorrere.

Quanto al sopralluogo, esso è obbligatorio e con la compilazione del modello S l'operatore economico dichiara per l'appunto di averlo effettuato.

Quesito n. 24)

Si chiede alla Spett.le se è possibile partecipare alla procedura di gara in oggetto con la categoria OG1 class. V ed OG11 class. III bis in virtù dell' incremento di un quinto.

Risposta al Quesito n° 24)

Si rimanda alla risposta al quesito n. 13.

**Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Maio**

